



## VADEMECUM MUTUI PRIMA CASA SOSPENSIONE DELLE RATE PER CORONAVIRUS

L'attuale decreto del MEF è frutto di due distinti interventi, Nel primo (D.L. - 09/2020) si dava la possibilità della moratoria a tutti coloro che abbiano subito una riduzione dell'orario di lavoro di almeno trenta giorni.

Con il D.L. 18/2020 si estende la possibilità, per nove mesi, anche ai lavoratori autonomi.

### 1) Requisiti

Restano confermati tutti i vecchi casi di accesso al fondo che dà diritto alla sospensione (morte, riconoscimento di handicap grave) ma ci sono delle aggiunte. Anzitutto deve essere comprovata la sospensione del lavoro per almeno trenta giorni o la riduzione del rapporto di lavoro per almeno trenta giorni consecutivi (riduzione pari o superiore al 20% dell'orario complessivo)

Potrà presentare domanda solo il proprietario dell'immobile (adibito come abitazione principale) il cui valore non sia superiore ad € 250.000 e che la stessa abitazione non sia considerata come Abitazione di lusso.

### 2) Durata della sospensione

Ad ogni periodo di sospensione corrisponde un periodo di congelamento:

- 6 mesi (sospensione o stop tra 30 e 150gg)
- 12 mesi (sospensione o stop tra 151 e 302gg)
- 18 mesi (sospensione o stop maggiore di 303gg)

### 3) Richiesta

La richiesta dovrà essere presentata al proprio istituto di credito e dovrà essere allegato

- provvedimento che autorizza un trattamento a sostegno del reddito (CIG ed altro)
- Autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili alla propria responsabilità (comprensivo della durata)



#### 4) ISEE

Per l'accesso al fondo non è richiesta la presentazione di un ISEE

#### 5) Lavoratori Autonomi

Potranno accedere al Fondo anche i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del fatturato giornaliero pari al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019

#### 6) Nessuna Commissione

La sospensione non comporta l'applicazione di nessuna commissione o spese di istruttoria e non devono essere presentate garanzie aggiuntive.

#### NOVITA'

Nel primo decreto si prevedeva che il fondo coprisse la quota capitale mantenendo, a carico del cliente, gli interessi che maturano nel periodo di sospensione, nel nuovo decreto si è previsto che il fondo coprirà il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione.